



*Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Il Presidente*

19.3.2024

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2023/003 DE/Vallourec (2024/0049(BUD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'occupazione e gli affari sociali è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione e ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali ha esaminato la questione e nella riunione del 19 marzo 2024 ha deciso di invitare la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Dragoş Pîslaru

SUGGERIMENTI

- A. considerando che il 15 novembre 2023 la Germania ha presentato la domanda EGF/2023/003 DE/Vallourec per un contributo finanziario del FEG a seguito dei casi di espulsione dal lavoro nell'impresa Vallourec (Vallourec Deutschland GmbH (VAD)) in Germania;
- B. considerando che la domanda riguarda 1 518 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività presso la VAD è cessata; che l'impresa è attiva nel settore economico classificato nella divisione 24 della NACE Revisione 2 (Attività metallurgiche); che gli esuberi dell'impresa hanno avuto luogo nella regione di Düsseldorf;
- C. considerando che la Commissione ha ritenuto ammissibile la domanda della Germania in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori collocati in esubero, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;
- D. considerando che il 29 febbraio 2024 la Commissione ha adottato una proposta di decisione relativa alla mobilitazione del FEG a favore della Germania, al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro degli 835 beneficiari interessati, vale a dire i lavoratori stati collocati in esubero dalla VAD;
- E. considerando che l'impresa, Vallourec Deutschland GmbH (VAD), è controllata tedesca di Vallourec S.A., Francia; che l'impresa produceva tubi in acciaio senza saldatura laminati a caldo nelle sue due acciaierie in Germania, nelle città limitrofe di Düsseldorf e Mülheim an der Ruhr; che, dopo anni di perdite finanziarie, sono state adottate varie misure di ristrutturazione e di ridimensionamento e che nel 2018 è stato avviato un apposito piano di ripresa; che, per salvare i siti di produzione, i dipendenti si sono dimostrati disposti a fare notevoli concessioni; che, ciò nondimeno, sono andati perduti più di 1 400 posti di lavoro dal 2015 a causa di tale ristrutturazione;
- F. considerando che nel 2021 Vallourec S.A. ha deciso di vendere gli impianti tedeschi di laminazione di tubi e di trasferire la produzione in Brasile; che è fallito ogni tentativo di vendere i siti di produzione, il che ne ha comportato la chiusura definitiva e lo spostamento della restante forza lavoro entro il 1° gennaio 2025 (in tre fasi, con un primo gruppo di lavoratori che hanno lasciato l'azienda entro il 1° gennaio 2024, un secondo gruppo in procinto di lasciare l'azienda entro il 1° luglio 2024 e il terzo entro il 1° gennaio 2025);
- G. considerando che l'impresa VAD ha convenuto la creazione di una società di ricollocamento per ogni gruppo di esuberanti e ha inoltre offerto un piano di prepensionamento per i dipendenti nati nel 1966 o prima, nonché piani di dimissioni volontarie per le persone che potrebbero non avere più bisogno di assistenza per trovare un nuovo lavoro.
- H. considerando le previsioni secondo cui tali espulsioni dal lavoro avranno sostanziali ripercussioni negative sull'economia locale, che negli ultimi decenni ha subito importanti cambiamenti strutturali, registrando una marcata riduzione dei posti di lavoro nel settore produttivo e, in particolare, in quello metallurgico; che gli esuberanti

provocheranno un aumento del tasso di disoccupazione nelle città di Mülheim e Düsseldorf, rispettivamente dell'11,6 % e del 5,6 %;

- I. considerando che i mercati del lavoro locali della regione differiscono notevolmente, con un elevato tasso di disoccupazione a Mülheim e un livello alquanto elevato di occupazione nel settore terziario a Düsseldorf; che i profili dei lavoratori espulsi dal lavoro non sono in linea con le competenze richieste sul mercato del lavoro; che la maggior parte dei lavoratori interessati si trova in una fase avanzata della propria carriera professionale, avendo lavorato per molto tempo per la VAD, con livelli di qualifiche formali che non sono competitivi nell'attuale mercato del lavoro; che il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato del lavoro per posti di lavoro qualificati saranno pertanto una sfida, a maggior ragione dato l'ingente numero di persone licenziate contemporaneamente;
- J. considerando che la Germania ha indicato che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691;
- K. considerando che la Germania ha confermato che le misure descritte di seguito, che ricevono un contributo finanziario del FEG, non beneficeranno di contributi finanziari da altri strumenti finanziari dell'Unione;
- L. considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018).

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- 1. ricorda che l'obiettivo del FEG è di dar prova di solidarietà e prestare assistenza ai beneficiari; ritiene che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale; sottolinea l'importanza di preparare i lavoratori alle urgenti transizioni verde e digitale dell'economia e della società europee; ribadisce, in tale contesto, l'importante ruolo svolto dall'Unione, anche attraverso il FEG, nel contribuire al finanziamento delle qualifiche necessarie per la transizione giusta, in linea con il Green Deal europeo;
- 2. conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Germania ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 984 627 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 4 974 379 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 4 783 057 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 191 322 EUR;
- 3. si compiace del fatto che dal novembre 2022 l'autorità tedesca di gestione del FEG ha avviato discussioni con l'impresa responsabile degli esuberi, con il soggetto terzo

incaricato della costituzione della società di ricollocamento, con il servizio pubblico per l'impiego, nonché con le rispettive autorità dello Stato federale della Renania settentrionale-Vestfalia in merito a un'eventuale domanda FEG, e che il 13 febbraio 2023 è stato concordato un piano d'azione comune;

4. rileva che la domanda riguarda 1 518 lavoratori collocati in esubero presso l'impresa Vallourec Deutschland GmbH (VAD); rileva inoltre che i lavoratori beneficiari interessati saranno 835; insiste sul fatto che il 73,5 % dei beneficiari interessati sono nella fascia di età compresa tra i 30 e i 54 anni mentre il 20,1 % ha più di 54 anni, che l'89,1 % ha un livello di istruzione secondaria superiore o post-secondaria o inferiore e che il 95,6 % di essi sono uomini; insiste inoltre sull'opportunità di tenere conto delle esigenze specifiche di tali gruppi all'atto di erogare servizi personalizzati, soprattutto in considerazione del loro profilo di competenze e della situazione dei mercati del lavoro locali;
5. sottolinea che la Germania ha confermato che le misure finanziate dal FEG non beneficiano di contributi finanziari a titolo di altri strumenti finanziari dell'Unione;
6. ricorda che i servizi personalizzati da fornire ai lavoratori a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, lettera h), del regolamento FEG constano delle seguenti misure: a) misure per il miglioramento delle competenze, b) consulenza e orientamento professionale/misure di attivazione, c) servizi di consulenza per la creazione di imprese, d) sovvenzioni per la creazione di imprese, e) assistenza per la ricerca di un impiego, f) incentivi per il miglioramento delle competenze, g) ulteriori incentivi e h) indennità di formazione;
7. accoglie con estremo favore la proposta misura relativa alle competenze digitali di base (*Digitale Grundqualifizierung*), che prevede la diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG; rimarca che tale misura si rivolge in particolare ai partecipanti con competenze digitali nulle o assai scarse; si compiace del fatto che ai partecipanti saranno forniti computer portatili per seguire il corso ed esercitarsi a casa, nonché del fatto che sarà prestata particolare attenzione alle competenze applicate che aiutano i partecipanti a utilizzare gli strumenti Internet per la ricerca di un lavoro;
8. ricorda la possibilità di misure speciali di durata limitata nell'ambito del pacchetto coordinato tra cui, ma non solo, l'indennità per l'assistenza all'infanzia, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, onde agevolare la partecipazione delle persone in cerca di lavoro alle attività proposte.